SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 giugno 1994, n. 402.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1994, N. 248.

All'articolo 1:

al comma 6, lettera a), *le parole:* «Istituto per il commercio con l'estero» *sono sostituite dalle seguenti:* «Istituto nazionale per il commercio estero»;

al comma 6, lettera b), *le parole:* «e ampliamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «, ampliamento e riconversione»; *e le parole:* «energetico e della carta», *sono sostituite dalle seguenti:* «della carta ed energetico, con particolare riguardo, per quest'ultimo settore, alla promozione di tecnologie pulite e innovative»;

al comma 6, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti e compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio naturale, principale risorsa economica e fonte di sviluppo sostenibile per la Sardegna».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «turistico-alberghiero,» *sono inserite le seguenti:* «della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per finalità scientifiche e turistico-ricreative,»; *e le parole:* «al fine di, tra l'altro, incentivare» *sono sostituite dalle seguenti:* «al fine, tra l'altro, di incentivare»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono subordinate all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale dell'intervento effettuata ai sensi delle leggi regionali vigenti. In assenza di norme regionali in materia, la regione istituisce una commissione, composta da cinque membri, almeno uno dei quali nominato dal Ministro dell'ambiente, che individua i criteri, le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, nell'attuazione e nel controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al presente decreto secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985»;

al comma 9, le parole: «Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 26 aprile 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 36.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 334).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BARATTA) il 26 aprile 1994.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e Tesoro), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I, VI, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° giugno 1994.

Esaminato dalla V commissione il 2 giugno 1994.

Relazione scritta annunciata il 10 giugno 1994 (atto n. 334/A - relatore on. BONO).

Esaminato in aula e approvato il 15 giugno 1994

Senato della Repubblica (atto n. 407).

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 21 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1994.

Esaminato dalla 5ª commissione il 21, 22 giugno 1994

Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 1994.

94G0451

LEGGE 23 giugno 1994, n. **403.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1993, n. 348, 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e 6 maggio 1994, n. 277, recanti disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 301.

All'articolo 2:

al comma 4, le parole: «L'INA è esonerata» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'INA è esonerato»;

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato»;

al comma 6, le parole: «dell'INA stessa» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'INA stesso».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 40.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 581):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dai Ministri del tesoro (DINI) e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GNUTTI) il 23 maggio 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° giugno 1994.

Esaminato in aula, sull esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 giugno 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 1° giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 375):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 giugno 1994.

Esaminato dalla 10ª commissione il 16 giugno 1994.

Relazione scritta annunciata il 21 giugno 1994 (atto n. 375/*A* - relatore sen. PERIN).

Esaminato in aula e approvato il 22 giugno 1994.

94G0452

DECRETO-LEGGE 23 giugno 1994, n. **404**.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

Art. 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che essa si applica anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il senato accademico.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico

1992-1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero di una comprovata esperienza maturata in tale attività per almeno un triennio, certificata dai competenti organi accademici, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

4. Le università procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta. L'esito negativo della verifica, e la riduzione del servizio per motivi oggettivi, deliberata dagli organi competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso delle università.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Art. 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Art. 8.

1. Le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

Art. 9.

1. La composizione dei consigli di amministrazione delle università e le modalità di scelta dei componenti sono stabilite dagli statuti nel rispetto dei seguenti principi:

a) il numero dei componenti non deve essere superiore a quindici;

b) deve essere prevista la presenza di almeno due componenti in rappresentanza degli studenti;

c) in nessun caso il consiglio di amministrazione può essere costituito in misura maggioritaria da componenti che ricoprano contemporaneamente cariche in altri organi di governo delle università.

2. Fino alla definizione degli statuti e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i consigli di amministrazione permangono nella precedente composizione. Sono fatte salve le deliberazioni adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0448

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. **405.**

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità.

2. La diposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0447

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 406.

Interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito del trasferimento in Italia di soggetti provenienti dal Ruanda, di assicurare interventi sanitari ed a carattere assistenziale, al fine di evitare più gravi e drammatiche conseguenze all'incolumità fisica dei medesimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare gli interventi sanitari medico-specialistici e chirurgici per i soggetti provenienti dal Ruanda giunti in Italia e bisognosi di cure in conseguenza del conflitto bellico in atto, nonché al fine di provvedere ad ogni attività diretta all'assistenza degli stessi fino al momento del loro rimpatrio, il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province interessate sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla normativa statale e regionale, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni iniziativa presso strutture sanitarie e di accoglienza, civili o militari, nonché presso comunità ed organizzazioni umanitarie, avvalendosi anche della struttura organizzativa della Croce rossa italiana.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'immediata attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno può disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sulle somme accreditate i funzionari delegati sono altresì abilitati a prelevare in contanti, in caso di necessità, anche l'intero importo accreditato.

3. Le disponibilità non utilizzate al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi gli ordini di accreditamento possono essere trasportate, in termini di competenza e cassa e per le medesime finalità, all'esercizio successivo.

4. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Le operazioni di rimpatrio saranno effettuate a cura del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della difesa, avvalendosi della collaborazione della Croce rossa italiana.

Art. 4.

1. All'onere di cui al presente decreto, ivi compresi gli interventi relativi al trasferimento in Italia, al successivo rimpatrio e ogni altra spesa che si renderà necessaria fino alla conclusione dell'intervento, valutato in lire 5 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PREVITI, *Ministro della difesa*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

DINI, *Ministro del tesoro*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0449

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 407.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, con il quale è stato emanato un unico regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241», è modificata ed integrata secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2.

Integrazioni e modifiche

1. Sono inserite nella tabella *C* le attività individuate nell'allegato 1.

2. Le attività, individuate nell'allegato 2, sono eliminate dall'elenco di cui alla tabella *C* del regolamento 26 aprile 1992, n. 300.

Art. 3

Coordinamento di testo

1. L'ufficio centrale per il coordinamento dell'attività normativa del Governo provvede a redigere ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il testo coordinato del presente regolamento con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, tenendo conto degli effetti abrogativi derivanti dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consigli dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 33

ALLEGATO 1

ELENCO ATTIVITÀ INSERITE NELLA TABELLA C DEL REGOLAMENTO 26 APRILE 1992, N 300

TABELLA C

Elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell'art 20 della legge n 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
1. Acquisti di immobili, accettazione di donazioni, eredità o legati da parte di persone giuridiche	art. 17 del codice civile; L. 5 giugno 1850, n. 1037; R.D. 26 giugno 1864, n. 1817	P.A. competente	300 giorni
2. Trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento	L. 9 luglio 1990, n. 185, artt. 1-3, 9-10; D.P.C.M. 23 febbraio 1991, n. 94, art. 6	Ministero degli affari esteri	60 giorni
3. Iscrizione all'albo nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti	D.L. 31 agosto 1987, n. 361, art. 10, comma 1; L. 29 ottobre 1987, n. 441	Ministero dell'ambiente	90 giorni
4. Offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui all'art. 5, commi 1-3, D.M. 27 aprile 1990	D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 5, comma 4; D.M. 27 aprile 1990	Ministero del commercio con l'estero	60 giorni
5. Commercializzazione dei concimi organici minerali	L. 19 ottobre 1948, n. 748, art. 7; circ. MAF 31 maggio 1986, n. 8	Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	60 giorni
6. Esportazione di bestiame da riproduzione e selvaggina	D.M. 11 gennaio 1988, n. 97, art. 9	Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	60 giorni

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
7. Attività di consegna diretta in cisterne containers degli alimenti composti	Reg. CEE, n. 1725/1979	Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	60 giorni
8. Utilizzazione di caseina e caseinati nei formaggi	Reg. CEE, n. 2204/1990	Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	60 giorni
9. Lotterie di importo superiore Lit. 1.500.000.	R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, artt. 78-87	Ministero delle finanze	15 giorni
10. Istituzione di magazzini generali di deposito per merci estere	R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290, art. 4	Ministero delle finanze	120 giorni
11. Assicurazione di rischi non contemplati in tariffe e di rischi con caratteri di particolarità o eccezionalità	D.P.R. 24 novembre 70, n. 973, art. 26	Ministero dell'industria	90 giorni
12. Istituzione di magazzini generali di depositi per merci nazionali	R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290, art. 4	Ministero dell'industria	120 giorni
13. Istituzione di depositi franchi	D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 164-167	Ministero dell'industria	120 giorni
14. Attività di inizio lavori in attesa del decreto	R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, art. 23	Ministero dell'industria	30 giorni
15. Iscrizione ruolo agenti affari in mediazione	L. 3 febbraio 1989, n. 39, art.2; D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 5	Ministero dell'industria Camera di Commercio	60 giorni

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
16. Iscrizione ruolo agenti e rappresentanti di commercio	L. 3 maggio 1985, n. 204, artt. 2-10; D.M. 21 agosto 1985, art. 2	Ministero dell'industria Camera di Commercio	60 giorni
17. Iscrizione ruolo mediatori marittimi	L. 12 marzo 1968, n. 478, art.7	Ministero dell'industria Camera di Commercio	60 giorni
18. Iscrizione ruolo spedizionieri	L. 14 novembre 1941, n. 1442, art. 6	Ministero dell'industria Camera di Commercio	60 giorni
19. Iscrizione ruolo stimatori e pesatori pubblici	R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 32; D.M. 4 gennaio 1954, art.5; D.M. 10 dicembre 1956	Ministero dell'industria Camera di Commercio	60 giorni
20. Iscrizione ruolo periti ed esperti	R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 32; D.M. 29 dicembre 1979, art. 3	Ministero dell'industria Camera di Commercio	60 giorni
21. Iscrizione albo commercianti all'ingrosso	L. 25 marzo 1959, n. 125, art. 3; L. 11 giugno 1971, n.426, art. 2	Ministero dell'industria Camera di Commercio	60 giorni
22. Consultazione per motivi di studio, di documenti di carattere riservato prima della scadenza del termine di consultabilità	D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; D.M. 30 dicembre 1975, n. 854	Ministero dell'interno	30 giorni
23. Accettazione lasciti e donazioni da parte di Province, Comuni ed Ipab	L. 21 giugno 1896, n. 218; R.D. 26 luglio 1896, n. 361	Ministero dell'interno	300 giorni

ATTIVITA	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
24. Acquisti immobili, accettazione di eredità e legati da parte di enti di culto	L. 24 giugno 1929, n. 1159; L. 11 agosto 1984, n. 449; L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 17; L. 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; L. 8 marzo 1989, n. 101; art. 17 del codice civile	Ministero dell'interno	300 giorni
25. Concorsi o operazioni volti ad accreditare determinati prodotti o a divulgarne la diffusione e lo smercio	R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 43	Ministero dell'interno	90 giorni
26. Cessione di utenza ex art. 20, L. 11 dicembre 1933, n. 1775	R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 20	Ministero dei lavori pubblici	120 giorni
27. Attività di edilizia scolastica in deroga ai limiti previsti al punto 2.1. del D.M. 18 dicembre 1975	D.M. 18 dicembre 1975, artt. 1-2	Ministero dei lavori pubblici	45 giorni
28. Deroghe edilizia antisismica	L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 12	Ministero dei lavori pubblici	120 giorni
29. Distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale	L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 29, D.L. 22 febbraio 1991, n. 73, art. 9	Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	30 giorni
30. Trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionario	L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 21	Ministero delle poste e telecomunicazioni	30 giorni
31. Assenso incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi banditi da altre Amministrazioni senza esonero	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 65	Ministero della pubblica istruzione	15 giorni

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
32. Incarichi tempoaranei al personale ispettivo, direttivo e docente compatibili con le esigenze di servizio per l'espletamento di attività di studio di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, entipubblici, Stati ed enti stranieri, organizzazioni ed enti internazionali senza esonero	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 art, 65	Ministero della pubblica istruzione	30 giorni
33. Funzionamento di Scuole ed istituzioni culturali artistiche di paesi extracomunitari in Italia	L. 30 ottobre 1940, n. 1636 art. 1-2; D.Lgs. Lgt. 24 maggio 1945, n, 412 art. 4, comma 2	Ministero della pubblica istruzione	120 giorni
34. Partecipazione per non più di 5 giorni in ragione della avvenuta valutazione sulla compatibilità con le esigenze di servizio, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 art, 65	Ministero della pubblica istruzione	30 giorni
35. Esame etichette dei prodotti dietetici non soggetti ad autorizzazione	D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, art 8	Ministero della sanità	90 giorni
36. Operazioni di prestito da contrarsi all'estero	D.M. 14 febbraio 1989, art. 1; L. 26 settembre 1986, n.599; D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148	Ministero del tesoro	30 giorni
37. Offerta di prodotti e servizi finanziari	D.M. 27 aprile 1990, art. 5; D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 5	Ministero del tesoro	30 giorni

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
38. Ricorso a procedure diverse per cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie	D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, art. 13	Ministero del tesoro	60 giorni
39. Effettuazione di collaudi e revisione dei serbatori da parte di enti diversi dalle Ferrovie dello Stato	D.M. 9 dicembre 1985, art. 3	Ministero dei trasporti e della marina mercantile	60 giorni
40. Dismissione di navi nazionali	R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 156 e 157	Ministero dei trasporti e della marina mercantile	180 giorni
41. Anticipata demolizione di navi	L. 27 aprile 1981, n. 165, art. 2	Ministero dei trasporti e della marina mercantile	90 giorni
42. Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita o alla preparazione per conto terzi o, comunque, per la distinzione per il consumo d'integrazione per mangimi	L. 15 febbraio 1963, n. 281; L. 8 marzo 1968, n. 399	Ministero della Sanità	120 giorni
43. Autorizzazione della produzione e del commercio degli alimenti prima infanzia e prodotti dietetici di cui all'allegato 1 (art. 8)	L. 27 gennaio 1992, n. 111	Ministero della Sanità	180 giorni
44. Disciplina della produzione del commercio e della vendita dei molluschi eduli lamellibranchi	D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530	Ministero della Sanità	90 giorni
45. Immissione sul mercato di una sostanza chimica come tale o in quanto incorporata in un preparato	DPR 24 novembre 1981, n. 917, art. 6	Ministero della Sanità	45 giorni (1)

(1) Dopo formale presentazione unità di notifica del Ministero della sanità di regolare e completa notifica ex art. 6 del D.P.R. n. 927/1981.

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
46. Riconoscimento ed equiparazione dei dei titoli infermieristici rilasciati a cittadini extracomunitari	D.M. 5 febbraio 1991, n. 174, art. 2	Ministero della sanità	120 giorni
47. Riconoscimento o equipollenza dei titoli professionali in materia di esercizio professioni o arti ausiliarie sanitarie	L. 8 novembre 1984, n. 752; D.M. 16 luglio 1986	Ministero della sanità	120 giorni
48. Avvio di una nuova attività industriale comportante comportante il rischio di un incidente rilevante	D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, art. 9	Ministero della Sanità	60 giorni (2)
49. Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	L. 25 agosto 1991 n. 287, artt. 3 e 7; L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 24	Comune	60 giorni
50. Rivendita di giornali e riviste	L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 14; D.P.R. 27 aprile 1982 n. 268 art. 26; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 54 lett. g	Comune	30 giorni
51. Installazione ed esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburante	L. 23 febbraio 1950, n. 170, art. 2; L. 2 luglio 1957, n. 474, art. 3;L. 18 dicembre 1970 n. 1034; D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269; D.P.C.M. 11 settembre 1989; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 54;	Comune	150 giorni

(2) Dopo presentazione di notifica e perizia giurata.

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
52. Trasferimenti di titolarità, nuove aperture, trasferimenti ubicazione delle farmacie	L. 2 aprile 1968 n. 475 artt. 1 e ss.; R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275; L. 22 dicembre 1984 n. 892; L. 8 novembre 1991 n. 362;	Comune	60 giorni
53. Apertura locali pubblico spettacolo	R.D. 18 giugno 1931 n. 773 art. 80; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 116 e ss.; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 art. 19	Comune	60 giorni
54. Riprese fotografiche e filmate	L. D. 29 marzo 1923 n. 748 artt. 1 e 2; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19; R.D. 18 giugno 1931 n. 773 art. 76;	Comune	10 giorni
55. Insediamento, trasferimento o ampliamento di attività artigianale non alimentare	L. 11 giugno 1971 n. 426 art. 24; D.P.R. 4 agosto 1988 n. 375, art. 41 e ss.	Comune	60 giorni
56. Subingresso in attività artigianale non alimentare con modifica dei locali	L. 11 giugno 1971 n. 426 art. 24; D.P.R. 4 agosto 1988 n. 375, art. 49	Comune	60 giorni
57. Esercizio, trasferimento o ampliamento di laboratori e depositi alimentari	L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 2; D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, artt. 25 e ss.	Comune	60 giorni
58. Subingresso in attività di laboratori e depositi alimentari con modifiche strutturali	L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 2; D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, artt. 25 e ss.	Comune	60 giorni
59. Esercizio di attività artigianale di riproduzione a mezzo stampa	R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art.111; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 19	Comune	60 giorni
60. Trasferimento di attività artigianale di riproduzione a mezzo stampa	R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art.111; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 19	Comune	60 giorni

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
61. Subingresso in attività artigianale di riproduzione a mezzo stampa con modifiche dei locali o dell'attività d'impresa	R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art.111; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 19	Comune	60 giorni
62. Commercio su aree pubbliche	L. 11 giugno 1971 n. 426, artt. 24 e ss.; L. 28 marzo 1991 n. 112, art. 2	Comune	60 giorni
63. Esercizio di locali di pubblico trattenimento (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, impianti sportivi, ecc.)	R.D. 18 giugno 1931 n. 773 art. 68; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 19	Comune	60 giorni
64. Esercizio di bar-ristorazione all'interno di locali di pubblico trattenimento come attività complementare	L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3; L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 2; D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, artt. 25 e ss.	Comune	60 giorni
65. Esercizio di aziende alberghiere, con classificazione degli alberghi	R.D. 18 giugno 1931 n. 773 art. 86; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 art. 19; L. 17 maggio 1983, n. 217	Comune	60 giorni
66. Attività relative alla balneazione e agli stabilimenti di bagni	R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86; R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 194; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 art. 19, art. 60	Comune	30 giorni
67. Pesca sportiva	R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86	Comune	30 giorni
68. Sospensione attività distribuzione carburante	L. 18 dicembre 1970 n. 1034 art. 16; D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, art. 26; D.P.C.M. 11 settembre 1989	Comune	30 giorni
69. Esercizio taxi	L. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 86	Comune	30 giorni

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
70. Esercizio di autorimessa	R.D. 18 giugno 31 n. 733, art. 86; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 152 e ss	Comune	60 giorni
71. Trasferimento di sede esercizio di autorimessa	R.D. 18 giugno 31 n. 733, art. 86; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 152 e ss.	Comune	30 giorni
72. Ampliamento di autorimesse e parcheggi	R.D. 18 giugno 31 n. 733, art. 86; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 152 e ss.	Comune	30 giorni
73. Noleggio autoveicoli con conducente	R.D. 18 giugno 31 n. 733, art. 86; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 152 e ss.; D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 85	Comune	60 giorni
74. Noleggio autoveicoli senza conducente	R.D. 18 giugno 31 n. 733, art. 86; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 152 e ss.; D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 84	Comune	60 giorni
75. Trasferimento di sede dell'esercizio di noleggio autoveicoli senza conducente	L. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 84	Comune	120 giorni
76. Trasferimento di sede dell'esercizio di noleggio autoveicoli con conducente	L. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 85	Comune	120 giorni
77. Interventi di manutenzione straordinaria nell'attività edilizia residenziale	L. 5 agosto 1978, n. 457	Comune	90 giorni
78. Attività pararicettiva	R.D. 18 giugno 1931 n. 773; D.P.R. 25 luglio 1977 n. 616 art. 60	Comune	60 giorni

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE	TERMINE DI CONTROLLO
79. Esumazione straordinaria di salma per successiva traslazione	D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 83	Comune	30 giorni
80. Apertura di tomba per verifica della capienza di infiltrazioni, o per altri motivi, in assenza di tumulazione	D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285	Comune	30 giorni
81. Pubbliche affissioni	D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 632, art. 28 c. 4	Comune	30 giorni

ALLEGATO 2

ELENCO DI ATTIVITÀ ELIMINATE DALL'ELENCO DI CUI ALLA TABELLA *C* DEL REGOLAMENTO DEL 26 APRILE 1992, N. 300

ATTIVITA'	NORMA	P.A. COMPETENTE
1. Esercizio da parte dèl personale direttivo ed ispettivo di attività che non presuppongono l'iscrizione obbligatoria in albi professionali tenuti da apparati pubblici	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92	Direttore didattico - Preside
2. Servizio di ristoro o altro da parte di imprese all'interno dell'edificio scolastico	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 4 e 6	Direttore didattico - Preside
3. Consulenze e/o incarichi connessi ad attività artistiche, culturali, sportive (gestite dal CONI) nazionali ed internazionali - Congressi professionali	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 65	Ministero della pubblica istruzione
4. Collaborazione in attività di assistenza agli anziani, portatori di handicap delle fondazioni con finalità filantropiche, religiose, ecc.	L. 11 agosto 1991, n. 266, art. 17	Ministero della pubblica istruzione

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il D.P.R. n. 300/1992 reca: «Regolamento concernente le attività sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

— Si riportano i testi degli articoli 19 (Come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993) e 20 della legge n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1993, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

«Art. 20. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo».

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, vedi note al titolo.

— L'art. 2, comma 10, della legge n. 437/1993 sostituisce l'art. 19 della legge n. 241/1990 richiamato nelle note al titolo.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, vedi note al titolo.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al d.P.R. n. 300/1992, vedi note al titolo.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) «In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio [si riferisce all'Ufficio centrale, per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, *n.d.r.*] provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti».

— Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e all'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993, si vedano, rispettivamente, le note al titolo e alle premesse.

94G0442

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione del dispositivo della sentenza del tribunale penale di Lecce datata 27 aprile 1994 e trasmessa in data 25 maggio 1994 dalla quale risulta che il sig. Roberto Paolucci, consigliere della regione Puglia, è stato condannato per i reati di cui agli articoli 81, 110, 318-*bis*, 319, 321 del codice penale;

Vista la comunicazione in data 2 maggio 1994, n. 1551/10508 GAB, del commissario del Governo per la regione Puglia;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Roberto Paolucci;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Roberto Paolucci è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia a decorrere dal 27 aprile 1994.

Roma, 7 giugno 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4166

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 1994.

Deroga, in favore della Edilveneta S.p.a. di Verona, al divieto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante misure urgenti in materia di rapporti finanziari con la Libia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante misure urgenti in materia di rapporti finanziari con la Libia, ed in particolare l'art. 3 che consente di disporre talune deroghe ai divieti relativi a tali rapporti introdotti con l'art. 1 del citato decreto;

Vista l'istanza con la quale il liquidatore nella procedura di concordato preventivo nei confronti della società Edilveneta S.p.a. avanti il tribunale di Verona ha chiesto di poter pagare al Governo libico tasse per l'importo complessivo di dinari 53.755;

Considerato che il pagamento delle tasse sopra accennate si rende necessario ai fini dell'esecuzione della sentenza libica che riconosce alla società Edilveneta un credito di 1.619.327 dinari;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, che hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

In deroga al divieto di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, il liquidatore nominato dal tribunale di Verona nella procedura di concordato preventivo nei confronti della società Edilveneta S.p.a. è autorizzato a pagare al Governo libico l'importo di L.D. 53.755, anche mediante il versamento della somma all'avvocato dell'Edilveneta S.p.a. sig. Mosbah Yamani.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro degli affari esteri
MARTINO

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del commercio con l'estero
BERNINI

94A4167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 giugno 1994.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 9 dicembre 1993 riguardante: «Approvazione dell'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10, comma 7, del citato decreto legislativo che prescrive agli stabilimenti già riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia, di comunicare al Ministero della sanità, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, le tipologie produttive, al fine dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 6 dello stesso art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1993 con il quale è stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 ottobre 1993, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Rilevato che nell'allegato al suddetto decreto è stata omessa la voce relativa allo stabilimento della ditta GRAM e sono state omesse o erroneamente riportate alcune tipologie produttive degli stabilimenti delle ditte Desco, Nestlè, Perfetti, Truffini & Reggè;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione e alla rettifica dell'allegato medesimo;

Decreta:

L'allegato al decreto ministeriale 9 dicembre 1993 è integrato e rettificato come segue:

All'elenco degli stabilimenti autorizzati va aggiunta la seguente voce:

GRAM S.p.a.	Verolanuova (Brescia) via Luigi Sturzo 21/23	Fiocchi di mais integrati con vitamine e minerali	SI	SI

Per gli stabilimenti sottoindicati le tipologie produttive sono sostituite con le indicazioni per ognuno specificate:

DESCO S.p.a.	Strada comunale di Cesole Andeseni (Torino)	Prodotti da forno: Gallette/Grissini/Fette biscottate	SI	SI
NESTLE ITALIANA S.p.a.	Abbiategrasso (Milano), via Manzoni, 24	Polveri: Latti e preparati per l'infanzia - Integratori-Prodotti in polvere a base di cereali con aggiunta di latte e/o soja e/o carne (solo operazioni di confenzionamento)	SI	SI
PERFETTI S.p.a.	Lainate (Milano), via XXV Aprile	Compresse/Confetti/Pastigliaggi/Caramelle vitaminizzate	SI	SI
TRUFFINI E REGGE FARMACEUTICI S.r.l.	Milano via Oslavia, 18	Polveri/Granulati/Compresse/Compresse verniciate/Confetti/Capsule opercolate	SI	SI

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: COSTA

94A4153

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto del Banco di Napoli - Istituto di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto del Banco di Napoli - Istituto di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Vista la delibera dell'8 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci del 28 aprile 1994, ha approvato le modifiche degli articoli 10, 16, 18 e 26 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 10, 16, 18 e 26 dello statuto del Banco di Napoli - Istituto di diritto pubblico, con sede in Napoli, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 10

(Omissis)

(Comma 2) Inoltre

a) esamina ed approva, udite le relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il bilancio preventivo, le relative variazioni nonché quello consuntivo

(Omissis)

Art. 16

(Omissis)

(Comma 2) Il consiglio di amministrazione in particolare.

A) (Omissis)

B) Predispone il bilancio annuale preventivo, le relative variazioni, nonché quello consuntivo e li sottopone, con propria relazione all'assemblea. Al fine di consentire una tempestiva operatività, il consiglio di amministrazione può deliberare variazioni di bilancio od altri provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica della prima assemblea utile, a condizione che le variazioni di bilancio non comportino modifiche sostanziali al bilancio medesimo ed a condizione altresì che queste variazioni siano dovute a comprovate urgenze e indilazionabilità

(Omissis)

Art. 18

(Omissis)

(Comma 3) L'ammontare del compenso annuo, della medaglia di presenza e della diaria viene determinato dall'assemblea

Art. 26.

(Omissis).

(Comma 3) L'ammontare del compenso annuo viene determinato dall'assemblea. Le diarie sono attribuite nella medesima misura e con le modalità previste per i membri del consiglio di amministrazione.

94A4147

DECRETO 6 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lugo con sede in Lugo;

Vista la delibera dell'8 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 11, 14, 16, 17, 18 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 11, 14, 16, 17, 18 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro DINI

ALLEGATO

Art. 11

(Omissis)

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, restano in carica per la durata del loro mandato di amministratori e possono essere confermati

(Omissis)

(Comma 4) Alla scadenza del mandato, i componenti il consiglio potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso

(Omissis).

Art. 14.

(Omissis)

(Comma 4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti

la modifica dello statuto, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, sentito il parere dell'assemblea, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica, arrotondata alla unità superiore,

la nomina del presidente e del vice presidente;

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 4) I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili. Salvo diverse disposizioni di legge, alla scadenza del mandato, i revisori potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso.

(Omissis).

Art. 17.

(Comma 1). I componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non possono cumulare, presso società partecipate direttamente e indirettamente dalla Fondazione, più di cinque incarichi e, fra questi, più di tre incarichi di presidente, compresi gli incarichi presso la Fondazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

(Comma 2). Le cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria ovvero nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 18.

(Omissis).

(Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è annualmente determinata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.

(Omissis).

NORME TRANSITORIE

Art. 22.

(Omissis).

(Comma 7). La norma di cui all'art. 17, secondo comma, del presente statuto entra in vigore a far tempo dal 1° giugno 1994.

94A4148

DECRETO 6 giugno 1994.

Modificàzione allo statùto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova;

Vista la delibera del 16 maggio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 20 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 20 (ex 19).

(Comma 1). Una quota pari almeno al cinquanta per cento dei proventi derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione nella Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della banca medesima. A tale riserva restano acquisiti gli interessi maturati tempo per tempo sulla stessa. La riserva può essere investita esclusivamente in titoli della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e/o in prestiti subordinati in conto futuri aumenti di capitale della Banca Carige S.p.a. medesima.

(Omissis).

94A4149

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana del Matese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della comunità montana del Matese (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, e l'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana del Matese (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Pinna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta ed al presidente.

Roma, 8 giugno 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio generale della comunità montana del Matese (Caserta) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994

Essendo, infatti, scaduto il termine del 28 febbraio 1994, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Caserta, con provvedimento n 850 del 7 marzo 1994, diffidava il consiglio suddetto ad approvare il bilancio entro il termine del 31 marzo 1994

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione n. 1397 del 7 aprile 1994, nominava due commissari «ad acta» che, in via sostitutiva, approvavano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in data 12 maggio 1994.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana del Matese

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana del Matese (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott Massimo Pinna

Roma, 2 giugno 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGI

94A4170

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Lehoczky Elise presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Lehoczky Elise, nata a Parigi l'11 marzo 1960, cittadina francese, di Avocat in Francia, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un colloquio orale sulla deontologia forense e sui diritti e doveri dell'avvocato.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 17 giugno 1994

direttore generale: ROVELLO

94A4150

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 febbraio 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in fisica di cui alla tabella XXI allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1

L'ordinamento didattico del corso di laurea in fisica di cui alla tabella XXI dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXI, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in fisica, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XXI, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 26

ALLEGATO

Tabella XXI

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 1 *(Accesso, durata ed organizzazione del corso)*. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

La attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte della attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 4.

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti.

È consentita la organizzazione di una annualità in due moduli differenziati

Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.

Art 2 (*Regolamento di Ateneo*). — Le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nel recepire l'ordinamento didattico nazionale nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dalle aree e dai settori disciplinari incaricati nell'art. 4.

Art. 3 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce, nel rispetto del disposto dell'art. 4, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari.
Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e/o i moduli comuni a corsi affini.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale.

Art. 4 (*Articolazione del corso di laurea*). — 1. Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 1) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto *B*.

A) FORMAZIONE DI BASE

Area formativa 1. - Matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori	A01C	Geometria
	A02A	Analisi matematica
	A03X	Fisica matematica

Area formativa 2. - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in	B01A	Fisica generale
n 3 di sperimentazioni in	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
	B04X	Fisica nucleare e subnucleare
	B05X	Astronomia ed astrofisica
n. 2 in	B02A	Fisica teorica
	B02B	Metodi matematici della fisica
n. 1 in	B03X	Struttura della materia
n 1 in	B04X	Fisica nucleare e subnucleare

Area formativa 3. - Chimica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore	C03X	Chimica generale ed inorganica

che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire ai consigli di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

B) Formazione scientifica e professionale

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponbili, attivarne uno o più indirizzi tra quelli che seguono e sceglierà le materie dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere :a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A,B);

indirizzo di fisca nucleare e subnucleare (B);

indirizzo di fisica della materia (B);

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);

indirizzo didattico e di storia della fisica (A,B,M);

indirizzo di fisica dei biosistemi (B,C,E);

indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B,D);

indirizzo elettronico-cibernetico (B,K);

indirizzo di fisica applicata (B,K).

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, alla attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.

Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:

conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;

conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;

conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata;

approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.

Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

Le facoltà possono, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, istituire un indirizzo locale che comunque dovrà mantenere la formazione di base riportata in *A* (Formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratori caratterizzante.

Art. 5 *(Esame di laurea)*. — Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Dopo dieci anni dalla entrata in vigore della presente tabella, questo ordinamento sarà rivisto dalle autorità competenti.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A4151

DECRETO 15 giugno 1994.

Integrazione all'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo borsisti per le scuole di specializzazione per l'anno accademico 1993-94.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1994, relativo all'elenco dei medici borsisti dei Paesi in via di sviluppo;

Viste le note del MAE n. 1040 e n. 1367 rispettivamente del 15 aprile e del 20 maggio 1994 con le quali il predetto dicastero comunica che all'elenco degli specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1994 sono aggiunti altri borsisti;

Decreta:

Per l'anno accademico 1993-94 per i fini di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 257/1991 l'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione è integrato nel modo seguente:

Università di Ferrara:

Anestesia e rianimazione — un posto per cittadino dell'Ecuador

Università di Firenze:

Nefrologia . . . . un posto per cittadino argentino

Neurochirurgia . . . . . . un posto per cittadino cileno

Ematologia . . . . un posto per cittadino del Nicaragua

Università di Milano:

Pediatria 1ª sc. . . . . . . un posto per cittadino albanese

Nefrologia . . . . un posto per cittadino argentino

Oftalmologia . . . . un posto per cittadino cileno

Università di Modena

Oftalmologia . . . . . . un posto per cittadino del Libano

Università «Federico II» di Napoli:

Chirurgia gen. 1ª scuola un posto per cittadino del Libano

Università «La Sapienza» di Roma

Geriatria . . . . un posto per cittadino del Perù

Università di Sassari

Pediatria . . . . un posto per cittadino dell'Etiopia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: PODESTA

94A4152

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 giugno 1994

Nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft S.A., in Milano, nonché decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare, gli articoli 58 e 62 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista l'istanza in data 14 febbraio 1994, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Feuerversicherung AktiengesellschaftS.A., con sede in Milano, posta in liquidazione volontaria come da delibera del consiglio direttivo della casa madre in data 5 luglio 1993, ha chiesto, ai sensi dell'art. 62 della citata legge n. 295/1978, l'approvazione della nomina del dottor Alessandro Melloni, quale liquidatore della rappresentanza stessa;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1989, con il quale la Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft S.A., con sede ad Hannover (R.F.T.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni e le riassicurazioni in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 11 aprile 1994, n. 400439, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alla nomina del dottor Alessandro Melloni, quale liquidatore della predetta rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft S.A., posta in volontaria liquidazione come da delibera del consiglio direttivo della casa madre in data 5 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nomina del dott. Alessandro Melloni nell'incarico di liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft S.A., in Milano, in liquidazione volontaria.

Art. 2.

È decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft S.A., con sede ad Hannover (R.F.T.) e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4172

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 giugno 1994.

Approvazione del nuovo testo dell'allegato *A*, sub allegato 2 e dell'allegato 3 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. con deliberazione n. 6813 del 2 febbraio 1993. (Deliberazione n. 8157).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 6813 del 2 febbraio 1993;

Vista la lettera del 4 maggio 1994, con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 29 aprile 1994 il consiglio di amministrazione della società ha deliberato le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato *A* alla «Convenzione tra Monte ed emittente per l'accentramento di titoli nominativi ed al portatore» a sua volta allegato 2 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali ed all'allegato 3 del regolamento stesso;

Vista la nota n. 00162260 del 7 giugno 1994 con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, ha comunicato la propria intesa all'approvazione delle modifiche ed integrazioni deliberate dal consiglio di amministrazione del Monte Titoli S.p.a. in data 29 aprile 1994, all'allegato *A*, sub allegato 2, e all'allegato 3 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

Delibera:

È approvato il nuovo testo dell'allegato *A*, sub allegato 2, e dell'allegato 3 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, che costituiscono parte integrante della presente delibera, contenente le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 29 aprile 1994.

La presente delibera, con i relativi allegati, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 15 giugno 1994

p. *Il presidente:* BESSONE

MONTE TITOLI - S.p.a.

CONVENZIONE FRA MONTE ED EMITTENTE PER L'ACCENTRAMENTO DI TITOLI NOMINATIVI ED AL PORTATORE (MT 700)

ALLEGATO *A*

TARIFFE PER IL SERVIZIO TITOLI SVOLTO PER CONTO DI EMITTENTI
(Decorrenza 1° gennaio 1994)

1. *Pagamento interessi ed altri frutti su obbligazioni e certificati di deposito.*

Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto per interessi e altri frutti su:

1.1. Obbligazioni . . . . %

1.2. Certificati di deposito . . . . %

2. *Rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni e certificati di deposito.*

Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto per rimborso parziale o totale di capitale su:

2.1. Obbligazioni . . . . %

2.2. Certificati di deposito . . . . %

Nota:

Le commissioni di cui ai punti 1.1 e 2.1 sono maggiorate, rispettivamente, di ... e di ... per i pagamenti effettuati per conto di emittenti nazionali non appartenenti alla categoria degli enti creditizi.

3. *Deposito per assemblea.*

Diritto fisso - da computarsi per ogni certificazione emessa per partecipazione ad assemblea . . . . . . L.

4. *Pagamento di dividendo.*

4.1. Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto per dividendi complessivamente deliberati per un ammontare:

inferiore o uguale a lire 50 MLD . . . . %

superiore a lire 50 MLD e inferiore o uguale a lire 100 MLD . . . . %

superiore a lire 100 MLD e inferiore o uguale a lire 200 MLD . . . . %

superiore a lire 200 MLD . . . . %

4.2. Diritto fisso - da computarsi per ogni percettore segnalato su richiesta dell'emittente . . . . L.

Nota:

L'importo sopraindicato è applicabile nei casi in cui l'emittente richieda la segnalazione mediante utilizzo di supporto informatico e di corrispondente tabulato, prodotti secondo gli schemi indicati dal Monte con circolari applicative emesse ai sensi del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali.

Qualora, per scelta del depositario, venga prodotto il solo supporto cartaceo, l'importo del diritto viene ridotto a . . . . L.

Qualora l'emittente richieda anche copia della comunicazione allo S.G.T.A., l'importo del diritto viene elevato a . . . . L.

5	*Operazioni sul capitale*	
5 1	Commissione	
5 1 1	da computarsi sull'importo versato per la sottoscrizione o per l'acquisto di nuovi titoli offerti in opzione ai possessori dei valori di partenza	
	Per operazione che globalmente comporti un esborso	
	inferiore o uguale a lire 100 MLD	%
	superiore a lire 100 MLD e inferiore o uguale a lire 500 MLD	%
	superiore a lire 500 MLD e inferiore o uguale a lire 1 000 MLD	%
	superiore a lire 1 000 MLD	%
5 1 2	da computarsi sul valore nominale di nuovi titoli offerti gratuitamente ai possessori dei valori di partenza	
	Per operazione che globalmente ammonti, in valore nominale, ad un importo	
	inferiore o uguale a lire 100 MLD	%
	superiore a lire 100 MLD e inferiore o uguale a lire 500 MLD	%
	superiore a lire 500 MLD e inferiore o uguale a lire 1 000 MLD	%
	superiore a lire 1 000 MLD	%
5 2	Diritto fisso - da computarsi quale sommatoria di uno o più dei seguenti moduli	
5 2 1	per ogni operazione facoltativa	L
5 2 2	se l'operazione facoltativa concerne contemporaneamente più di una «specie titolo» di partenza	L
5 2 3	per comunicazione delle generalità anagrafiche del sottoscrittore	L
	Nota	
	L'importo sopraindicato è applicabile nei casi in cui l'emittente richieda la segnalazione mediante utilizzo di supporto informatico e di corrispondente tabulato, prodotti secondo gli schemi indicati dal Monte con circolari applicative emesse ai sensi del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali	
	Qualora, per scelta del depositario, venga prodotto il solo supporto cartaceo, l'importo del diritto viene ridotto a	L
5 2 4	per ogni «specie titolo» che dia luogo a diritti	L
	Nota	
	L'utilizzo di diritti provenienti da titoli in emissione contestuale costituisce «specie titolo» aggiuntiva	
5 2 5	per ogni diritto negoziabile nei mercati regolamentati	L
5 2 6	per ogni «specie titolo» ottenibile dall'esercizio del diritto	L
	Nota	
	Nel caso di emissione di titoli «cum» che obbligatoriamente si scindono immediatamente dopo l'emissione in valori contraddistinti con diversi codici UIC, il modulo qui indicato viene conteggiato per ciascuno dei detti valori rivenienti.	
5 2 7	per richiesta di emissione di fissato bollato o altro documento equivalente ed è prevista la comunicazione di cui al punto 5 2 3	L.
5.2 8	qualora sia richiesta l'emissione di fissato bollato ma non sia prevista la comunicazione di cui al punto 5.2.3.	L

6	*Operazioni varie*	
	Diritto fisso - da computarsi per singola operazione	
	Nota.	
	Per quanto riguarda i punti 6.5, 6.6, 6 7, 6 8 per ogni specie titolo riveniente dalla operazione, eccedente l'unità, si aggiunge il modulo di cui sub 5 2.6.	
6 1	aumento gratuito (o riduzione) del capitale mediante modificazione del valore nominale (stampigliatura di certificati)	franco
6 2	cambio di certificati	franco
6 3	raggruppamento di azioni con cambio di certificati	L.
6 4	frazionamento di azioni con cambio di certificati	L.
6 5	fusione (incorporazione) con cambio di certificati	L.
6 6	scissione con cambio di certificati	L.
6 7	conversione di azioni	
6 7 1	obbligatoria	L.
6 7 2	facoltativa	L.
6 8	conversione di obbligazioni	L.
	Nota	
	Per le operazioni di cui al presente punto 6, che comportino la comunicazione all'emittente delle generalità anagrafiche dei sottoscrittori, si aggiunge il modulo di cui sub 5 2 3 e, quando necessario, il modulo 5 2 7 o 5 2 8	

* * *

I diritti fissi di cui ai punti 5 e 6 si intendono applicabili per operazioni definite dal Monte trattabili con procedure standardizzate ed indicate con circolari applicative emesse dal Monte stesso ai sensi del vigente regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali.

Per le operazioni ricomprese tra quelle trattabili con procedure standardizzate, ma che comportino l'esercizio del diritto in via continuativa, i diritti fissi si intendono maggiorati del . . %

Per le operazioni non ricomprese tra quelle trattabili con procedure standardizzate i diritti fissi si intendono maggiorati del %

* * *

Qualora un depositario rivesta anche il ruolo di emittente, le tariffe applicate alle operazioni comprese nel Servizio titoli per conto di quest'ultimo vengono modificate come segue:

le commissioni di cui ai punti 1 1, 2 1, 4 1, 5 1 si intendono ridotte del %,

i diritti fissi di cui ai punti 3, 4 2, 5 2, 6 si intendono non applicabili

* * *

Le valute applicate per l'addebito delle commissioni e diritti fissi previsti nel presente tariffario sono indicate nel seguente prospetto:

Valute applicate agli emittenti per gli addebiti dei diritti fissi e delle commissioni

a) per pagamento interessi od altri frutti su obbligazioni e certificati di deposito:
commissioni: data di ... ... ;

b) per pagamento parziale o totale su obbligazioni e certificati di deposito:
commissioni data di .

c) per depositi per assemblee
diritti fissi: data di ....;

d) per pagamento dividendi su azioni nominative.
commissioni: data di ....;
diritti fissi: data di ....;

e) per pagamento dividendi su azioni al portatore.
commissioni: data di ....;

f) per operazioni sul capitale:
commissioni: data di ....,
diritti fissi: data di ....

ALLEGATO 3

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI IN FORMA ACCENTRATA, SVOLTO DA MONTE PER CONTO DEI DEPOSITARI.

.... (invariata la parte che precede) ....

Operazioni di giro operate presso il Monte:

per ogni ordine di giro impartito secondo le modalità previste nella circolare applicativa,

..... (invariata la parte che segue) ....

* * *

I diritti e le commissioni percepite dal Monte a carico degli emittenti vengono retrocessi ai depositari come segue:

a) diritti fissi:

1) nella misura del 100%;

b) commissioni:

1) in via provvisoria: nella misura del 70%;

2) a titolo di conguaglio:

nella misura congrua rispetto ai costi del servizio reso agli emittenti, detti costi valutati estrapolando i dati di consuntivo dei primi nove mesi dell'anno di riferimento;

sulla base di apposita deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del Monte entro il mese di ottobre la deliberazione di cui sopra deve essere approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia;

3) non si fa luogo ad alcuna retrocessione per le commissioni inerenti:

operazioni di aumento di capitale effettuato a titolo gratuito;

pagamento di interessi e rimborso di capitale su certificati di deposito;

operazioni su titoli obbligazionari ed azionari — calcolate nella misura ridotta prevista dall'allegato *A* alla convenzione fra Monte ed emittente (MT 700) — qualora un depositario rivesta anche il ruolo di emittente, nell'ambito del servizio titoli svolto per conto di quest'ultimo.

94A4155

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1993.

Rettifica al decreto rettorale 23 agosto 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 23 agosto 1993, n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1993, relativo al nuovo ordinamento didattico della prima facoltà di economia (con sede in Pavia);

Rilevato che, per mero errore materiale:

all'art. 46, par. *a)*, quarta riga, compare scritto art. 16 invece di art. 61;

all'art. 49, par. *a)*, sesta riga, compare scritto art. 5 invece di art. 50;

all'art. 49, par. *d)*, quarta riga, compare scritto art. 16 invece di art. 61;

all'art. 49, ultimo comma, seconda riga, compare scritto art. 5 invece di art. 50;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale sopracitato;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 215 del 23 agosto 1993, citato nelle premesse, è così rettificato:

ERRATA

art. 46 - par. *a)* - quarta riga: art. 16;

art. 49 - par. *a)* - sesta riga: art. 5;

art. 49 - par. *d)* - quarta riga: art. 16;

art. 49 - ultimo comma - seconda riga: art. 5,

CORRIGE

art. 46 - par. *a)* - quarta riga: art. 61;

art. 49 - par. *a)* - sesta riga: art. 50;

art. 49 - par. *d)* - quarta riga: art. 61;

art. 49 - ultimo comma - seconda riga: art. 50.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 17 dicembre 1993

Il rettore: SCHMID

94A4198

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1993.

Rettifica al decreto rettorale 20 ottobre 1993 concernente modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 20 ottobre 1993, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1993, relativo all'inserimento di discipline nell'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Rilevato che, per mero errore materiale, compare scritto che sono aggiunte discipline complementari invece di discipline;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale sopracitato;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 261 del 20 ottobre 1993, citato nelle premesse, è così rettificato:

ERRATA

Nel vigente art. 59, relativo all'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunte le seguenti *discipline complementari* come segue: ...

CORRIGE

Nel vigente art. 59, relativo all'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunte le seguenti *discipline* come segue: ...

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 27 dicembre 1993

Il rettore: SCHMID

94A4199

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, tabella XXIX-*bis;*

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 «Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93» ed in particolare l'art. 11 che prevede l'istituzione dei diplomi universitari;

Visto l'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede l'istituzione dei diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 dicembre 1991 che prevede il *curriculum* dei diplomi della facoltà di ingegneria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1992 che ha autorizzato la nostra Università ad istituire, nel triennio di vigenza del piano di sviluppo 1991-93 i seguenti diplomi universitari: chimica, matematica, scienze dei materiali, operatori dei beni culturali e ingegneria elettronica;

Visto che lo stesso decreto ministeriale 31 gennaio 1992 prevede che la concreta attivazione dei corsi è subordinata all'espressa autorizzazione del Ministro, anche al fine di verificare la sussistenza di risorse finanziarie, di personale e di strutture;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 23 giugno 1992, del senato accademico del 18 ottobre 1993 e del consiglio di amministrazione del 29 novembre 1993;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» che stabilisce, infine, che» «... fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia ... gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente ...»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi espressi nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 17 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 187 dello statuto viene soppresso e così modificato:

La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341:

1) ingegneria dell'ambiente e delle risorse, con sede a Matera;

2) ingegneria elettronica con sede a Potenza.

Dopo l'art. 190, è inserito il nuovo art. 191, come di seguito riportato, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, relativo all'ordinamento degli studi dei diplomi universitari in ingegneria elettronica.

Art. 191 *(Diploma universitario in ingegneria elettronica).*

Numero raggr.	Denominazione	Moduli didattici
A011	Algebra e logica matematica - A012 Geometria - A021 Analisi matematica - A022 Calcolo delle probabilità - A030 Fisica matematica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - P041 Statistica	4
B011	Fisica generale - B030 Struttura della materia	2
C060	Chimica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I270	Ingegneria economico-gestionale - H150 Estimo	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1
I220	Campi elettromagnetici - I230 Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
I210	Elettronica	4
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica - I220 Campi elettromagnetici - I230 Telecomunicazioni	1

Potenza, 4 maggio 1994

Il rettore: FONSECA

94A4200

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 26 aprile 1994), **coordinato con la legge di conversione 23 giugno 1994, n. 402** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113». Il D.L. n. 113/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1994).

Art. 1.

Provvedimenti urgenti

1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ***(a)***, la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la regione autonoma della Sardegna.

3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato dalla regione e approvato dal CIPE.

4. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.

5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di intervento.

6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti:

a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'*Istituto nazionale per il commercio con l'estero;*

b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione, *ampliamento e riconversione* delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, *della carta ed energetico, con particolare riguardo, per quest'ultimo settore, alla promozione di tecnologie pulite e innovative;*

c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;

d) *l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti e compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio naturale, principale risorsa economica e fonte di sviluppo sostenibile per la Sardegna*;

e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.

(a) La legge cost n 3/1948 approva lo statuto speciale per la Sardegna Si trascrive il testo del relativo art 13

«Art 13 Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola»

Art. 2.

Interventi nel settore delle attività produttive

1. La regione può concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, *della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per finalità scientifiche e turistico-ricreative,* dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, *al fine, tra l'altro, di incentivare* il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.

2. Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'articolo 1.

2-bis. *Le agevolazioni di cui al presente decreto sono subordinate all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale dell'intervento effettuata ai sensi delle leggi regionali vigenti. In assenza di norme regionali in materia, la regione istituisce una commissione, composta da cinque membri, almeno uno dei quali nominato dal Ministro dell'ambiente, che individua i criteri, le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, nell'attuazione e nel controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al presente decreto secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985* ***(a)***.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

5. La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna S.p.a. (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588 ***(b)***, è altresì autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attività connessa. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.

6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.

7. La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 ***(c)***, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa, nonché in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR S.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. La regione Sardegna è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR S.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società.

9. Al fine del più efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa *Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno* e conferita al Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ***(d)***, emanato in applicazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(e)***, verrà collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.

10. La società costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351 ***(f)***, potrà avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la regione Sardegna.

—

(a) La direttiva CEE n 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 175 del 5 luglio 1985

(b) La legge n. 588/1962 reca «Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3». Si trascrive il testo del relativo art. 29, come sostituito dall'articolo unico della legge 22 marzo 1971, n. 198.

«Art 29 — Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finaziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile.

A tal fine, la società finanziaria potrà:

a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa.

Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione autonoma della Sardegna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano —, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonché — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente.

In complesso, alla regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di tali componenti.

Alla regione è del pari riservata la nomina del presidente del collegio sindale.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla regione, per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.

Sono estese alla società finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle società industriali operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonché le esenzioni prevedute nell'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123».

(c) Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 721/1981 (Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) prevede che: «L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto».

(d) Il comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) prevede che: «Le partecipazioni finanziarie che l'Agenzia detiene nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel Credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, il quale adotterà i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con altri istituti di credito nazionali o internazionali, ai fini del loro razionale assetto e del conseguimento di obiettivi di economicità di gestione».

(e) Il testo dell'art. 3 della legge n. 488/1992, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima».

(f) L'art. 5 della legge n. 351/1985 (Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis) è così formulato:

«Art. 5. — 1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una società per azioni avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica ecc.) attraverso:

a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 9 marzo 1985, n. 110;

b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;

c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione.

2. Gli oneri per la costituzione della società per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all'art. 6 della presente legge.

3. La società per azioni di cui al presente articolo, cui potranno successivamente partecipare enti di ricerca, enti economici della regione Sardegna, nonché imprese private per le iniziative previste dal precedente punto *b)*, potrà fruire, nella misura massima prevista, delle incentivazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4 Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilità che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all'investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone

5 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché sui risultati e sulla compatibilità economica dei progetti e sulla condizione ambientale»

Art. 3.

Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti

1. Le azioni e gli interventi promossi con le risorse finanziarie individuate con il presente decreto sono coordinati con il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n 385 *(a)*, nonché con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, di enti e società per azioni di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 *(b)*. Gli interventi adottati d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione costituiranno parte integrante dell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale.

3. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2, verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari.

4. In attuazione dell'articolo 53 dello statuto speciale *(c)*, il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), relativo al piano decennale della viabilità di grande comunicazione e i relativi stralci, nonché i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai Ministri interessati, sentita la regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni e le finalità di cui all'articolo 1.

(a) Il testo dell'art 2 della legge n 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) è il seguente:

«Art. 2 — 1 Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall'art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n 67, e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalità di interconnessione con la rete nazionale e le risorse finanziarie necessarie alla gestione e relative modalità di erogazione Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.

2 Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende società di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende società, delle linee ed impianti eserciti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.

3. I rapporti tra le società di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalità di esercizio.

4 Alle stesse società saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'art 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624, gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalità previste dal primo comma dell'art 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616

5 A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'art 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformità ai regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, è fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n 1191/69

6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è ulteriormente prorogato di un anno»

(b) Il D.L. n. 386/1991 reca. «Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica»

(c) L'art. 53 dello statuto speciale della Sardegna, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, è così formulato:

«Art 53. — La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla»

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata, per il periodo 1994-1998, la spesa complessiva di lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto; ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4209

Testo del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 23 giugno 1994, n. 403** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1993, n. 348, 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e 6 maggio 1994, n. 277, recanti disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita». I DD.LL. n. 348/1993, n. 439/1993, n. 7/1994 e n. 168/1994 non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1993, n. 5 dell'8 gennaio 1994, n. 57 del 10 marzo 1994 e n. 107 del 10 maggio 1994). Le disposizioni del D.L. n. 277/1994 sono state sostituite da quelle contenute nell'art. 2 del decreto qui pubblicato.

Art. 1.

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'alienazione della partecipazione dello Stato nell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nonché agli atti e alle operazioni complementari e strumentali all'alienazione.

2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 è effettuata mediante offerta pubblica di vendita con eventuali collocamenti riservati.

Art. 2.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 *(a)*, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742 *(b)*.

2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

4. *L'INA è esonerato* da ogni responsabilità, compresa quella solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile *(c)*, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. *Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato.*

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti *dell'INA stesso.*

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277 *(d)*.

(a) Gli articoli 23 (come modificato dagli articoli 62 e 63 della legge n. 742/1986 qui appresso), 24, 25 e 26 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 sono così formulati:

«Art. 23 *(Obbligo di cessione)*. — Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano.

La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione.

L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali.

Le quote cedute sono garantite dallo Stato.

Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi».

«Art. 24 *(Modalità della cessione)*. — La cessione di cui all'articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo.

Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che vengano applicati ai sensi dell'art. 21 del presente testo unico.

La provvigione di acquisto che l'Istituto deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute è dall'Istituto stesso liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che vengano stornate nel secondo anno, escluse quelle di cui all'art. 97, sono tenute a restituire, all'atto dello storno, il quindici per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro-rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute».

«Art. 25 *(Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell'Istituto)*. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati.

Le imprese debbono destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio».

«Art. 26 *(Vincolo delle somme dovute dall'Istituto alle imprese cedenti)*. — Le somme che l'Istituto deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonché le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore dei beneficiari e degli assicurati delle polizze stesse».

(b) La legge n. 742/1986 reca: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita». Si trascrive il testo dei relativi articoli 62 e 63:

«Art. 62 *(Obbligo di cessione)*. — 1. Il secondo comma dell'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 [v. retro, *n.d.r.*], è sostituito dai seguenti:

(Omissis).

2. La modificazione apportata dal primo comma all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 63 *(Modalità della cessione)*. — 1. La cessione di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

2. La quota da trattenere agli effetti del comma 1 è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

3. La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalità precisate nelle convenzioni di cui al comma 6.

4. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel comma 1, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per cento a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalità di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al comma 2 in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'istituto nazionale delle assicurazioni.

6. Apposite convenzioni, stipulate tra l'Istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalità della cessione.

7. Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota di cui al comma 2 è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purché non superiore a quella risultante dalla prima applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

9. L'art. 23, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 [v. retro, *n.d.r.*] è sostituito dal seguente:

(Omissis)».

(c) Il secondo comma dell'art. 2504-*decies* del codice civile, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, prevede che: «Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.».

(d) Il D.L. n. 277/1994, sostituito dal presente articolo, recava disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

Art. 3.

1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 *(a)*, è una società per azioni, liberamente partecipata da società di assicurazione e riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono l'articolo 13 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216 *(b)*.

(a) Il primo comma dell'art. 1 del R.D.L. n. 1737/1921 (Partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ad un ente industriale con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico) prevede che: «L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a partecipare con propri mezzi ad un ente industriale, con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico, fra imprese operanti in Italia, mediante atto pubblico amministrativo avanti al Ministro per l'industria e il commercio nella forma di società commerciale; l'atto costitutivo e lo statuto saranno senz'altro depositati, trascritti, affissi e pubblicati a norma del codice di commercio».

(b) Il D.L. n. 216/1994 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994). Il testo del relativo art. 13 era identico al testo dei primi due commi del presente articolo.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4210

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR».

Il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 26 aprile 1994.

94A4191

Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 26 aprile 1994.

94A4192

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della società Gefital S.r.l., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto in data 15 giugno 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società Gefital S.r.l., con sede in Milano, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, residente in Milano, viale Giustiniano, 7, *presidente*;

Brigada avv. Daniela, nata a Milano il 20 agosto 1952, ivi residente in Galleria del Corso, 2, *esperto*;

Campanini dott. Matteo, nato a Parma l'11 giugno 1938, con studio in Milano, via Boscovich, 14.

94A4161

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1570,87
ECU	1890,23
Marco tedesco	985,49
Franco francese	287,73
Lira sterlina	2431,71
Fiorino olandese	879,35
Franco belga	47,849
Peseta spagnola	11,908
Corona danese	251,00
Lira irlandese	2390,24
Dracma greca	6,521
Escudo portoghese	9,535
Dollaro canadese	1130,53
Yen giapponese	15,646
Franco svizzero	1174,92
Scellino austriaco	140,11
Corona norvegese	226,53
Corona svedese	204,82
Marco finlandese	296,53
Dollaro australiano	1149,09

94A4211

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 72 del 13 giugno 1994

Specialità medicinali per uso veterinario

	Registrazione n.
COCCIDIOXAL	
flacone 10 ml (sol. 5%)	9 068 A-1
GRAVORMON FORTE	
flacone 20 ml	10 375/1
PLURISULFA	
10 bustine 5 g	8 778
PROGON VETERINARIO	
2 fiale da 1000 U.I. + solvente 5 ml	6 643
flacone da 10000 U.I. + solvente 15 ml	6 643/A
TROFOCORTINA VETERINARIA	
flacone 100 U.I. + solvente 20 ml	7 635/C

Titolare A.I.C. Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22, codice fiscale 00825190150.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C. Nuovo titolare A.I.C. Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: i prodotti medicinali per uso veterinario sono ora prodotti presso l'officina consortile della società titolare dell'A.I.C. sita in Aprilia.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti sottoindicati vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

	Numero di A.I.C.
COCCIDIOXAL	
flacone 10 ml (sol. 5%)	100201019
GRAVORMON FORTE	
flacone 20 ml	100202011
PLURISULFA	
10 bustine 5 g	100203013
PROGON VETERINARIO	
2 fiale da 1000 U.I. + solvente 5 ml	100204015
flacone da 10000 U.I. + solvente 15 ml	100204017
TROFOCORTINA VETERINARIA	
flacone 100 U.I. + solvente 20 ml	100205018

Decreto n. 75 del 13 giugno 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «VETKELFIZINA» (solfametopirazina) nelle seguenti preparazioni e confezioni:

soluzione iniettabile al 30%, flaconi da 100 ml e 200 ml, registrazione n. 24198;
compresse, 12 compresse da 2 g, registrazione n. 24198/A;
boli, 6 boli da 8 g, registrazione n. 24198/B.

Titolare A.I.C.: Società Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

serie e confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove forme farmaceutiche, serie e confezioni alle quali viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

soluzione orale al 30%, flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 100109053.

Composizione: principio attivo sulfametopirazina (come sale sodico) 30,000 g, altri componenti sodio formaldeide solfossilato, sodio versenato bisodico, sodio idrato, acqua per preparazioni iniettabile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

compresse 20 compresse in blister da 300 mg, numero di A.I.C. 100109065,

composizione principio attivo sulfametopirazina 300,000 mg; altri componenti: amido frumento, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

soluzione iniettabile al 30% flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 100109077.

Produttore: La ditta dell'A.I.C. nello stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento).

Per la presentazione compresse da 300 mg nella confezione 20 compresse in blister, le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed inscatolamento) saranno effettuate dalla società S.I.T. - Servizio internazionale imballaggi termosaldanti S.r.l., nello stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano).

Numero di A.I.C.: Alle confezioni di seguito indicate e già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

	Numero di A.I.C.
soluzione iniettabile al 30%	
flacone da 100 ml	100109014
flacone da 200 ml	100109026
compresse	
scatola 12 compresse da 2 g	100109038
boli	
scatola 6 boli da 8 g	100109040

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 77 del 13 giugno 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «TOLFEDINE» (acido tolfenamico).

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Libertà n. 1, codice fiscale 00416510287.

Produttore: Laboratorio Vetoquinol C.A. 70204 Lure - Cedex (Francia), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento, anche da parte della società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

soluzione iniettabile per cani e gatti:
flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 100076013;

compresse:
astuccio da 20 compresse da 6 mg per cani e gatti di piccola taglia, numero di A.I.C. 100076025;
astuccio da 16 compresse da 60 mg per cani, numero di A.I.C. 100076037.

Composizione:

compresse: 1 compressa da 0,394 g contiene

principio attivo: acido tolfenamico 0,060 g, altri componenti amido di frumento, calcio fosfato bibasico, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sodio docusato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

soluzione: 100 ml di soluzione contengono

principio attivo: acido tolfenamico 4,00 g, altri componenti dietilenglicol etilenico, alcool benzilico, sodio formaldeide solfossilato, ethanolammina, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato in tutte le affezioni accompagnate da processi infiammatori e sindromi dolorose, in modo particolare a carico dell'apparato locomotore (affezioni muscolo-tendinee, articolari, ossee, ecc.) e dell'apparato urinario (affezioni del tratto urinario inferiore, es. urolitiasi del gatto).

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

94A4203

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio «Ragusano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine al formaggio «Ragusano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Ragusano» già riconosciuto «tipico» con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 18 maggio 1994;

Presa in esame l'istanza presentata dalla Federazione siciliana delle cooperative agricole intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Ragusano», già riconosciuto «tipico»;

Visto il parere favorevole espresso dall'assessorato all'agricoltura della regione siciliana;

Considerato che tale formaggio, già riconosciuto tra quelli a denominazione tipica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione di cui è stata chiesta la delimitazione;

Ha espresso

il parere che sussistono le condizioni e i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Ragusano», le caratteristiche del quale e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.

Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Ragusano»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Ragusano» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata dal successivo art. 4 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine «Ragusano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta filata dura, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero crudo, ad acidità naturale di fermentazione, eventualmente arricchito con fermenti lattici naturali autoctoni dell'area di produzione.

L'alimentazione di base del bestiame è costituita da foraggi di essenze spontanee ed erbai dell'altopiano ibleo, eventualmente affienati.

Si produce durante tutto l'anno.

Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata nell'art. 4.

Il latte di una o più mungiture deve essere coagulato alla temperatura di 34 °C, con oscillazione in più o meno fino ad un massimo di 3 °C.

Il coagulo si ottiene utilizzando caglio in pasta di agnello o di capretto, sciolto in una soluzione acquosa di cloruro di sodio; la quantità di soluzione impiegata deve essere tale da comportare un tempo di presa e di indurimento da 60 a 80 minuti.

La rottura della cagliata avviene quando i granuli, inizialmente delle dimensioni paragonabili a quelle delle lenticchie, a seguito dell'aggiunta di acqua (8 litri per ettolitro di latte) alla temperatura di 80 °C, più o meno 5 °C, assumono dimensioni medie di un chicco di riso.

La massa caseosa, ottenuta per sedimentazione e separata dal siero, viene sottoposta a pressatura per favorirne la spurgatura.

La pasta, trattata con il liquido risultante dalla lavorazione della ricotta o con acqua a temperatura di circa 80 °C, è coperta con un telo, allo scopo di evitare bruschi abbassamenti della temperatura, viene lasciata riposare per circa 85 minuti.

La fase dell'asciugatura va condotta lasciando la pasta su tavole per un tempo di circa venti ore.

La pasta viene tagliata a fette e, ricoperta con acqua alla temperatura di circa 80 °C, per un tempo intorno a 8 minuti, viene quindi lavorata, con molta cura, fino ad ottenere una forma sferica, con la superficie esterna esente da smagliature e saldata ad un polo.

La pasta va successivamente modellata al fine di assumere la caratteristica forma parallelepipeda a sezione quadrata.

La salatura, effettuata in salamoia, viene protratta per un tempo variabile in ragione delle dimensioni delle forme e tale da non comportare in contenuto di cloruro di sodio sulla sostanza secca superiore al 6%.

La stagionatura avviene in locali ventilati con temperatura ambiente di 14-16 °C, legando le forme a coppia con sottili funi e ponendole a cavallo di appositi sostegni e comunque in modo da garantire una perfetta aereazione dell'intera superficie della forma.

È prevista la cappatura con olio, per i formaggi destinati ad una stagionatura avanzata.

Può essere affumicato.

Art. 3.

È usato come formaggio da tavola e da grattugia e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: parallelepipeda, a sezione quadrata, con angoli smussati; è possibile riscontrare sulla superficie delle leggere insenature dovute al passaggio delle funi di sostegno utilizzate nel processo di stagionatura;

dimensioni: lati della sezione quadrata da 15 a 18 cm, lunghezza del parallelepipedo da 43 a 53 cm;

peso: compreso tra kg 10 e kg 16.

Variazioni in più o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione;

crosta: liscia, sottile, compatta, di colore giallo dorato o paglierino tendente al marrone col protrarsi della stagionatura, per i formaggi da grattugia. Lo spessore massimo è di 4 mm. Può essere cappata con olio o morchia di olio;

pasta: struttura compatta, con eventuali fessurazioni che si riscontrano col protrarsi della stagionatura, talvolta unite a scarse occhiature;

colore: bianco tendente al giallo paglierino, più o meno intenso;

sapore: decisamente gradevole, dolce e delicato, poco piccante nei primi mesi di stagionatura, nei formaggi da tavola; tendente al piccante e al saporito, a stagionatura avanzata, nei formaggi da grattugia. Il formaggio presenta un aroma gradevole, caratteristico dell'ambiente di produzione;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 38%, per i formaggi con stagionatura superiore ai sei mesi, non inferiore al 40%, per i formaggi destinati al consumo da tavola.

Art. 4.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio comprende l'intero territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, S. Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa e dei comuni di Noto, Palazzolo Acreide e Rosolini, in provincia di Siracusa.

94A4205

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

genetica biometrica;

paesaggistica, parchi e giardini;

apicoltura e bachicoltura;

costruzioni e impianti per coltivazioni protette.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4186

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

comunicazioni elettriche.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4187

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

elaborazione di dati e segnali biomedici.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4185

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro,

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189